

DISCIPLINARE
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI
DEL D. LGS. 81/2008”

ART. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 2. IL MEDICO COMPETENTE - TITOLI E REQUISITI

ART. 3. DURATA E IMPORTO

ART. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

ART. 5 SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA

ART. 7 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI PARTICOLARI DEL MEDICO
COMPETENTE

ART. 8 CONSENSO DEL LAVORATORE ALL’ATTO MEDICO

ART. 9 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

ART. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 11 ESITO DELLA VALUTAZIONE

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 SEGRETO D’UFFICIO

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all’attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nelle prestazioni le attività di cui al Decreto legislativo in parola e in particolare le attività di cui agli art. 25 e 41.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall’art. 41 del D. Lgs.vo 81/2008, definisce l’area di intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno demandati a specialisti e centri individuati dal medico competente i cui oneri saranno di competenza della Provincia di Campobasso.

In particolare, l’affidatario ha l’obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

- visite mediche preventive e periodiche;
- accertamenti diagnostici di I° livello (audiometria, spirometria, elettrocardiogramma);
- somministrazione di vaccino antinfluenzale;
- predisporre ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- eseguire accertamenti sanitari preventivi e periodici corredati di esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l’idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute;
- esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicando per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore l’eventuale giudizio di inidoneità parziale o totale;
- istruire ed aggiornare, almeno con cadenza mensile, le cartelle sanitarie e di rischio, anche su supporto informatico con software all’uopo dedicato;
- provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- eseguire visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi professionali;
- collaborare, per la valutazione dei rischi, all’aggiornamento del documento di rischio e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sezione IV del D. lgs.vo 81/2008;
- comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari informandoli altresì sul loro significato;
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in sede di riunione periodica, i risultati degli accertamenti sanitari;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
- collaborare alla organizzazione del servizio di pronto soccorso;
- collaborare alla promozione del controllo igienico - ambientale degli ambienti di lavoro;
- visita medica preventiva per neoassunti, completa di esame anamnesico e clinico;
- partecipazione alle riunioni periodiche (art. 35 D. Lgs 81/2008);
- consulenza ed assistenza per valutazione rischi e aggiornamento documento;
- assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- predisposizione dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc.;
- istruzione e gestione cartelle sanitarie o di rischio.

Nel contratto sono comprese altresì le seguenti prestazioni:

- giudizio di idoneità a svolgere la mansione specifica con informazioni sugli esiti degli accertamenti;
- visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell’astensione obbligatoria maternità (ex art. 12, Legge 53/2000);
- predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche (art. 35 D.lgs.vo 81/2008) in forma anonima e collettiva.

Sono infine comprese nel contratto le seguenti prestazioni:

- visita medica;
- elettrocardiogramma di base
- audiometria
- spirometria

L'attività consulenziale deve essere espletata almeno una volta a settimana presso il 1° Dipartimento – 1° Servizio della Provincia di Campobasso.

ART. 2. IL MEDICO COMPETENTE - TITOLI E REQUISITI

Possono partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria i medici che siano in possesso di uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
- d-bis)* con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia d Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Sono altresì richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- Studio professionale ubicato nel territorio del Comune di Campobasso
- Cittadinanza italiana o di una dei Paesi membri dell'Unione Europea
- Godimento dei diritti politici e civili
- L'assenza di condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
- Insussistenza di cause ostative a sottoscrivere contratti con la Pubblica amministrazione e di espletare l'incarico oggetto della selezione

ART. 3. DURATA E IMPORTO

L'affidamento avrà una durata di **tre** anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della determinazione di affidamento. Il compenso annuo ammonta ad € **8.689,32** al lordo delle ritenute di legge, onnicomprensivo di tutti i controlli riguardanti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria da effettuare al personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato. L'affidamento, su giudizio insindacabile dell'ente può essere rinnovato per un anno o può essere concessa una proroga (max 1 anno), per circostanze e fatti imprevedibili, non imputabili al professionista, per consentire il completamento degli adempimenti ed il raggiungimento dei risultati. Il pagamento avverrà in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura ed indicazione delle prestazioni effettuate.

Il subappalto non è ammesso a pena di nullità né in parte né nella sua interezza.

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico al seguente indirizzo: Provincia di Campobasso, 1° Dipartimento 1° Servizio, via Roma n.47 – 86100 Campobasso, entro il termine perentorio del giorno 28 marzo 2011. I plichi pervenuti oltre tale termine saranno esclusi.

Il plico dovrà essere debitamente sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del suo contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione all'esterno della denominazione dell'offerente mittente e la seguente dicitura:

“DOCUMENTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 09/04/2008.”

La domanda deve essere redatta conformemente al modello di cui all'allegato a), in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. Nella stessa il candidato dovrà dichiarare a pena di esclusione:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
- Il possesso dei titoli o requisiti prescritti dall'art.38 del D. Lgs. 81/2008
- Che le visite si terranno presso lo studio ubicato nel territorio del Comune di Campobasso
- di accettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare;
- che nell'esecuzione dell'incarico che forma oggetto del presente affidamento, ci si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
- che non è in corso nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sociali, imposte e tasse;
- di essere / non essere dipendente di ente pubblico;

Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere obbligatoriamente allegati:

1. Dettagliato curriculum vitae, redatto su formulario europeo, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio art.47 D.P.R. 445/2000, da cui risulti, tra l'altro, quanto dichiarato in domanda.

2. fotocopia di documento di identità in corso di validità

L'ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva ed in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento motivato, per difetto di requisiti. Il candidato che presenti una domanda di partecipazione che non sia pervenuta nei termini e nelle forme sopra descritte si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte dell'ente. E' prevista l'esclusione in caso di mancata firma in calce all'istanza o in caso di omissione di una o più dichiarazioni contenute nella stessa.

ART. 5 SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

Trattandosi di prestazioni specialistiche, non è consentita la sostituzione del Medico competente.

ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, la Provincia di Campobasso, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'Ufficio Risorse Umane, a:

- Trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;

- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI PARTICOLARI DEL MEDICO COMPETENTE

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale.

Il medico competente si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l'adempimento dei vari obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l'oggetto del servizio.

ART. 8 CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari e un suo eventuale rifiuto è sanzionato nei modi e nelle forme di legge. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all'ottenimento del consenso, che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute della sorveglianza sanitaria in azienda.

Il lavoratore ha, altresì, il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa o dell'esposizione.

ART. 9 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall'art. 25, lettera l) e lettera m) del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Di ogni visita è redatto verbale, con indicate le conclusioni, sottoscritto dal medico competente.

ART. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del medico competente sarà compiuta applicando il criterio della professionalità (Ministero della Sanità DGPRES/P/2010 del 26/02/2010):

La valutazione del curriculum del medico competente avverrà in base ai seguenti parametri (la commissione dispone complessivamente di 100 punti):

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica max punti 30 così articolati: votazione 100 punti 30- votazione da 80 a 99 punti 20- votazione fino a 79 punti 10
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro max punti 20 così articolati: docenza triennale punti 20 – docenza biennale punti 10- docenza annuale punti 5
- b) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale – max punti 20 così articolati: votazione 100 punti 20- votazione da 80 a 99 punti 10- votazione fino a 79 punti 5
- c) incarichi svolti quale medico competente presso Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati, punti 0,50 per ogni anno di anzianità per un massimo di punti 10;
- d) incarichi svolti presso Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati con più di 100 dipendenti 0,50 per ogni anno di lavoro per un massimo di punti 10;

e)) incarichi svolti quale medico competente nell'ultimo quinquennio per Pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati con almeno 250 dipendenti, punti 0,50 per ogni incarico per un massimo di 10 punti;

ART. 11 ESITO DELLA VALUTAZIONE

L'apposita Commissione, previo accertamento della regolarità formale degli atti presentati, approva la graduatoria definitiva.

Successivamente con determinazione dirigenziale si procede all'affidamento dell'incarico.

Qualora il medico individuato sia dipendente di altra Amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art.53 del D. Lgs. 165/2001, dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza, prima di sottoscrivere il contratto. L'ente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida in ottemperanza con i requisiti previsti dal presente capitolato.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 della L. 196/2003 e successive modificazioni i dati personali dell'affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti dallo stesso forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

ART. 13 SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera. E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico e quindi la sua accettazione avviene mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione, previa produzione, da parte dell'aggiudicatario dell'eventuale autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.